

- ORIGINALE
 COPIA

| | |
|---------------------|----------------|
| Codice Ente | Codice materia |
| DELIBERAZIONE N. 37 | |

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: 3° Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Sezzadio ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della L. R. n. 56-77 e ss.mm.ii.- adozione del progetto preliminare.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella Sala Consiliare Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BUFFA Pier Giorgio

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SARDI Giovanni Francesco

FERRANDO Alessandro

CENEDESE Sergio

ALOISIO Rosanna

GIOLITTO Claudio

MORETTO Renzo

DANIELE Enzo

FURLANI Filippo

ARNERA Pier Luigi

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| SI | NO |
| NO | SI |
| 10 | 1 |

Totale

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente l'Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Sezzadio è dotato di PRGI approvato con D.G.R. n. 61/2470 del 27/07/2011, rubricata “Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di SEZZADIO (AL). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione”, pubbl. sul B.U.R. n. 31 del 04/08/2011;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 agosto 2011, esecutiva ai sensi di legge, le modificazioni *ex officio* del PRGI introdotte con la citata D.G.R. sono state recepite;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19-2013 del 25.11.2013, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte il 12-12-2013 al nr. 50, è stata approvata in via definitiva la 1^ Variante Parziale al PRGI adottata con le procedure di cui all'art. 17 comma 5° della LR 56-77 e ss.mm.ii.;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto relativo alla deliberazione così rubricata: “Comune di Sezzadio. Approvazione definitiva del progetto relativo alla 2° Variante parziale al PRGI del Comune di Sezzadio”;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato quanto di seguito: “Incarico per la redazione di una variante parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale del Comune di Sezzadio, denominata “Variante Parziale ex art. 17 comma 5° LR 56/77 al PRGI del Comune di Sezzadio” conferendo incarico professionale *intuitu personae* all'Arch. Giancarlo Moccagatta con studio tecnico corrente in Comune di Alessandria per la redazione del progetto relativo alla terza variante parziale da adottare ed approvare secondo l'iter di cui alla LR 56-77 e ss.mm.ii.;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45-2014 del 27.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la seguente deliberazione: “Variante parziale al PRGI del Comune di Sezzadio ai sensi dell'art. 17 comma 5° della LR 56/77. Comunicazione di avviso di avvio del procedimento amministrativo”;
- Con nota racc. AR n. 4222 del 25 novembre 2014 dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata data formale e puntuale comunicazione di avviso di avvio del procedimento amministrativo ex aartt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., relativo alla succitata variante parziale all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta e al Rev.mo Don Eugenio Caviglia di Sezzadio, proprietari rispettivamente dei Fabbricati distinti al NCEU FG 8 mappale n. 1004 sub 5 e FG 8 mappali nn. 781 e 783, interessati dal procedimento di adozione della variante motivata dall'adeguamento di standard pubblici in zona centrale dell'abitato di Sezzadio, dove tali standard risultano carenti;
- Con nota ricevuta a protocollo n. 4639 del 31.12.2014 la Parrocchia di Maria Immacolata di Sezzadio, in persona del Sig. Rev.mo Don Eugenio Caviglia ha formulato una serie di osservazioni già sulla comunicazione di avviso di avvio del procedimento, che in questa fase procedimentale si desume siano memorie ex art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., da valutare in quanto pertinenti al procedimento in essere, che ora è giunto alla fase di adozione del progetto preliminare di variante;
- Con nota del 23 novembre 2015, il progettista incaricato, Arch. Moccagatta, ha specificato che il documento presentato sulla comunicazione di avviso di avvio del procedimento al momento non può essere esaminato quale osservazione al progetto di PRGI in quanto reso su uno studio preparatorio approvato con la succitata DCC n. 45-2014 e devono quindi essere qualificate, in questa fase e per la parte relativa alla variante urbanistica, irricevibili; le stesse saranno esaminate quando si aprirà la fase di presentazione delle osservazioni alla variante, previste e calendarizzate secondo la procedura di cui alla citata legge regionale sulla Tutela e L'Uso del Suolo;

VISTI:

- la deliberazione n. 17 del 13.04.2015, adottata dalla Giunta Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato costituito l'Organo Tecnico Comunale ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 40/1998;
- la nota prot. 2052 del 16/06/2015 dell'UTC del Comune di Sezzadio, rubricata “ Artt. 17 della L.R. 56-77 (mod. LLRR 3 e 17-2013). Variante parziale al PRGC del Comune di Sezzadio da istruire con le procedure di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii. – invio relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS degli interventi proposti per la variante parziale. Richiesta dei pareri di competenza” inviata alla Provincia di Alessandria, all'ARPA Piemonte ed alla ASL di Alessandria;
- le conclusioni evincibili nella relazione tecnica redatta nel novembre 2014, dall'Arch. Giancarlo Moccagatta, denominata “**3° Variante Parziale al PRGI, Progetto Preliminare. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica**” che di seguito, sinteticamente, si riportano: “*Vista la situazione ambientale del territorio comunale di Sezzadio, e i limitati interventi previsti dalla presente variante corredati da idonee misure di mitigazione ambientale individuate, che non prevedono l'incremento del carico urbanistico, che al contrario comportano interventi migliorativi nella situazione ambientale comunale, razionalizzando la viabilità e la sosta degli autoveicoli in area centrale storica, si propone per la 3° variante parziale al PRGI per riconoscimento di area a parcheggio pubblico, l'esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica*”;
- il verbale n. 1 in data 24.10.2015 dell'Organo Tecnico Comunale, redatto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998, che ha esaminato la relazione di esclusione dalla VAS redatta dall'Arch. Moccagatta ed ha fatto proprie, approvandole, le conclusioni in essa contenute e riportate sinteticamente al punto precedente;

DATO ATTO CHE, sulla sopraccitata relazione, sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli:

- **il parere favorevole della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione, Servizio VIA, VAS e IPPC, del 01/07/2015, n.p.g. 57478**, a firma del Dirigente Ing. Claudio Coffano, che, in conclusione, ritiene, in conclusione e dopo approfondita istruttoria, in estrema sintesi: “... omissis...alla luce delle considerazioni sopra esposte, dal momento che gli interventi in esame sono compatibili con la situazione preesistente creando scarsi impatti ambientali, si ritiene che tale variante non debba essere assoggettata alla successiva fase di VAS”;
- **il parere favorevole dell'ARPA di Alessandria, prot. n. 51845 del 24 giugno 2015**, a firma del Responsabile dott.ssa Donatella Bianchi, con il quale “...omissis... In conclusione, in considerazione della moderata entità degli interventi previsti e della limitata rilevanza ambientale degli effetti conseguenti, si ritiene che la variante in oggetto possa non essere sottoposta a procedura di VAS”, per l'esclusione della presente variante dalla successiva procedura di VAS;
- **il parere favorevole della ASL di Alessandria, prot. 58493 del 02/07/2015**, a firma del dirigente SISP Dott.ssa Maria Antonietta Brezzi, a mente del quale “Esaminata la relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS degli interventi proposti con la variante parziale, alla luce della normativa vigente, si ritiene che la variante parziale al PRG proposta da Codesto Comune, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, si ritiene che la Variante in itinere oggetto di verifica possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”;
- l'attestazione di pubblicazione e deposito della relazione di verifica di preventiva assoggettabilità a VAS, redatta dall'UTC del Comune di Sezzadio e pubblicata all'Albo on line del Comune di Sezzadio dal 16/06/2015 al 16/07/2015;
- la determinazione n. 22 del 26.10.2015 redatta dal responsabile del procedimento individuato nel geom. Vilmo Giuseppe Bovone che, richiamando e facendo proprie le conclusioni degli enti di controllo sopra succintamente motivate, ha escluso il progetto di variante parziale n. 3 dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

OSSERVATO che in data 23.11.2015 l'Arch. Moccagatta, incaricato dal Comune di Sezzadio, ha depositato (n.p.g. 4012) gli atti relativi alla variante da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56-1977 come modificata dalla L.R. 3-2013 e dalla L.R. 17-2013;

RILEVATO CHE la variante di che trattasi ha i seguenti contenuti tecnici e descrittivi (stralcio della relazione tecnica): “la presente terza variante parziale al PRGI del Comune di Sezzadio è redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m. e i. – essa infatti intende: 1. adeguare in limitata entità l'attuale superficie standard pubblici in zona centrale, dove risultano carenti i parcheggi e delimitare contestualmente l'ambito da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo; 2. rettificare alcuni errori materiali contenuti in cartografia stralciando una porzione prevista a verde come Ingresso Urbano, di improbabile attuazione perché facente parte di aree pertinenziali a strutture produttive; 3. rettificare alcuni errori materiali contenuti nelle NTA.

Richiamato l'articolo 17, commi 5-11, nuovo testo della LR 56-77, ai sensi del quale: “ 5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree

edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti. 7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134, del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il Ppr, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG. **8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.** 9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. 10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

RILEVATO CHE:

La variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a.** non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b.** non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c.** non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d.** non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le condizioni di rischio geologico risultano invariate: il P.R.G.I. vigente risulta adeguato al P.A.I. - Le aree oggetto di variante urbanistica ricadono in parte in classe geotecnica I[^] di pianura senza limitazioni, rilevabile nella tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico redatta dal Geologo dott. Cavalli, validata dal Gruppo Interdisciplinare regionale in data 20 settembre 2004, nonché nella tavola 1bis del PRGI vigente di recepimento. Quindi la variazione apportata non comporta nessuna problematica alla situazione geologica locale e conseguentemente non si ravvisano quindi controindicazioni con la classificazione del rischio idrogeologico.

Risulta invariato il livello di compatibilità acustica: ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e seguendo le recenti indicazioni regionali, il Comune è dotato di un Piano di Classificazione Acustica. Il progettista incaricato precisa che le variazioni introdotte nello strumento urbanistico, dal presente aggiornamento al PRG per il riconoscimento dell'area a standard pubblici, rispettano la classificazione acustica vigente; le aree rientrano nella classe III di tipo misto. Per tale motivo la classificazione acustica non dovrà essere, ad aggiornamento approvato, aggiornata, in quanto rispetta i parametri previsti dalla normativa di riferimento.

Si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione, acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile resi entrambi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267 come modificato dal D.L. 174-2012.

Quindi,

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata dall'Arch. Moccagatta Giancarlo, afferente al progetto preliminare della 2° Variante parziale al PRG del Comune di Sezzadio, che si compone dei seguenti elaborati:

- 3° Variante parziale al PRGI - Relazione illustrativa con allegati;
- 3° Variante parziale al PRGI - TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande Sezzadio nord – raffronto con aree variate Scala 1:2000;
- 3° Variante parziale al PRGI - TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande Sezzadio nord – Finale Scala 1:2000;
- 3° Variante parziale al PRGI - TAV 5* Sviluppi dei nuclei storico ambientali – raffronto con aree variate – Scala 1:1000;
- 3° Variante parziale al PRGI - TAV 5* Sviluppi dei nuclei storico ambientali – Finale Scala 1:1000;
- 3° Variante parziale al PRGI - Fascicolo NTA con evidenziate le parti rettifiche - ESTRATTO.

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- 25 luglio 1865, n. 2359,
- L. 15 gennaio 1885 n. 2892,
- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 "Legge Urbanistica"
- L. 3 novembre 1952 n. 1902,
- L. 18 aprile 1962 n. 167,
- D.M. 1 aprile 1968, n. 1404,
- D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,
- L. 22 novembre 1971 n. 865,
- la legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- L. 5 agosto 1978 n. 457,
- L. 24 marzo 1989 n. 122,
- L. 9 gennaio 1991 n. 10,
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per l'ossequio alla D.p.G. n. 370 del 31/05/2006,
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,
- D.M. 12 aprile 1995,
- L. 26 ottobre 1995 n. 447,

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114,
- D.P.C.M. 3 marzo 1999, n. 58,
- il D.P.R. 6.06.2001 n. 380;
- il D.P.R. 8.06.2001 n. 327;
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
- la L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- la L.R. 40/98;
- la L.R. 19/99;
- la L.R. 28/99;
- la L.R. 52/2000;
- la D.C.R. n. 59-10831 recante “modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003”.
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE, recante modalità, procedure, atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l’approvazione degli strumenti urbanistici;
- le Circolari regionali in materia urbanistica;
- la legge 11 febbraio 2005 n. 15 citata nelle premesse – convalida amministrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare all’art. 42 comma 2° lettera b), che dispone la tassatività delle competenze del Consiglio Comunale per , tra l’altro, l’approvazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei pareri da rendere per dette materie;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sulla modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale;
- la normativa citata e richiamata *per relationem* nella narrativa del presente atto, nonché la restante normativa vigente in materia;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale richiamate nel testo della D.G.R. 61-2470/2011 citata *ut supra*;
- La legge regionale n. 3 del 2013 e la successiva legge regionale n. 17 del 2013 che hanno modificato in parte qua la L.R. 56-1977;
- Gli atti presupposti, citati nelle premesse della presente deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco pro tempore;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali iscritti a parlare;

Dopo ampia ed approfondita discussione,

Il Consiglio Comunale, visto l’articolo 42 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. 56-’77 modificata dalla L.R. 3-2013 e dalla successiva L.R. 17-2013, con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:

| | |
|-------------------------|----|
| consiglieri presenti: | 10 |
| consiglieri votanti: | 10 |
| consiglieri favorevoli: | 10 |
| consiglieri contrari: | == |
| consiglieri astenuti: | == |

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i, il progetto preliminare della variante parziale al piano regolatore generale comunale (P.R.G.I.), redatto dall’Arch. Giancarlo Moccagatta, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati:
 - 3° Variante parziale al PRGI - Relazione illustrativa con allegati;
 - 3° Variante parziale al PRGI - TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande Sezzadio nord – raffronto con aree variate Scala 1:2000;
 - 3° Variante parziale al PRGI - TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande Sezzadio nord – Finale Scala 1:2000;
 - 3° Variante parziale al PRGI - TAV 5* Sviluppi dei nuclei storico ambientali – raffronto con aree variate – Scala 1:1000;
 - 3° Variante parziale al PRGI - TAV 5* Sviluppi dei nuclei storico ambientali – Finale Scala 1:1000;
 - 3° Variante parziale al PRGI - Fascicolo NTA con evidenziate le parti rettifiche - ESTRATTO
2. **Di DARE ATTO** che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
3. **DI DARE ATTO** che il progetto preliminare relativo alla 3° variante parziale qui approvato dal Consiglio Comunale, giusta apposita istruttoria e recepimento dei pareri degli organi di competenza ambientale, è stato escluso dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica giusta determinazione n. 22 del 26.10.2015

redatta dal responsabile del procedimento individuato dall'O.T. costituito ai sensi e per gli effetti della LR 40/1998;

4. **DI DARE ATTO** che la variante al PRG vigente in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR. 56/77 e s.m. e i.:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge...”,
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, **in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti**, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
 - g) **non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;**
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
5. **DI DARE ATTO CHE** per i contenuti della variante adottati, riguardo agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale, si ritiene che il contenuto oggetto della Variante risulta essere esclusivamente di rilevanza locale e non in contrasto con i contenuti dei Piani sovracomunali conosciuti, in particolare del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale oggi vigenti.
6. **DI DARE ATTO CHE** la variante rispetta tutti i contenuti di cui all'articolo 17 comma 5 della LR 56-77, in particolare le lettere *c), d), e) ed f)*, come si evince dagli elaborati grafici e descrittivi adottati, per cui può essere a pieno titolo classificata nella categoria delle varianti parziali;
7. **DI DICHIARARE CHE** per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, *in toto* o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali vigenti, adottati o approvati.
8. **DI DARE ATTO** che, sotto il profilo della compatibilità acustica, i contenuti della presente variante parziale risultano compatibili con l'attuale classificazione acustica vigente del territorio comunale.
9. **DI DARE ATTO CHE** la delibera e gli elaborati allegati sono pubblicati sul sito informatico del comune con decorrenza dal 09.02.2016 per giorni trenta, naturali, successivi e continui; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e quindi, dal 24.02.2016 al 10.03.2016, chiunque, compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; le osservazioni vanno indirizzate al Sindaco pro tempore, per il tramite della segreteria comunale sita nel Palazzo Municipale in Piazza Libertà n. 37, CAP 15079, Sezzadio (AL) – tramite una delle seguenti modalità alternative: 1) consegna diretta a protocollo dell'ente o 2) spedizione per posta ordinaria tramite racc. AR o 3) trasmissione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunesezzadio@pec.it - le osservazioni, se ritenuto opportuno, possono essere munite di elaborati, relazioni e supporti esplicativi. Per il principio della massima partecipazione al procedimento amministrativo, il Comune prenderà in esame anche le osservazioni pervenute fuori termine, purché giungano prima dell'approvazione del progetto definitivo di variante da parte del Consiglio Comunale.
10. **DI INVIARE LA PRESENTE**, contestualmente al periodo di pubblicazione, alla Provincia di Alessandria per l'espressione del parere di competenza.
11. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Tecnico Comunale, Geom. Alessandro Ricagno, cui possono essere richieste informazioni relative all'adozione degli atti, tel. ufficio n. 0131-703119, e-mail: comsez@tin.it.
12. **DI DISPORRE CHE GLI ATTI** relativi alla Variante adottata, rimangano in deposito ed in libera visione per il pubblico, per motivi di pubblicità notizia, sino al 10.03.2016, durante il citato periodo chiunque sia interessato, previa apposita richiesta all'ufficio tecnico comunale, potrà estrarre copia degli stralci degli elaborati adottati.

13. **DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4°, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, con votazione separata ed unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. – l'urgenza è dettata solo ed esclusivamente dalla circostanza di rendere possibile, contestualmente alla pubblicazione, la trasmissione della delibera e degli atti della presente variante alla Provincia di Alessandria, per l'espressione del parere di competenza, come previsto dall'articolo 17 comma 7° della LR 56-77 nuovo testo.
14. **RESTA FERMO QUALSIASI ALTRO EFFETTO CHE** non sia direttamente dipendente con la normativa regionale di riferimento ed i cui presupposti siano da collegare con la deliberazione di adozione della variante parziale (art. 58 comma 2 della L.R. 56-77).
15. **AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO AL PUNTO N. 10** del dispositivo, la presente deliberazione deve essere inviata alla Provincia contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione.
16. **LA PROVINCIA SI ESPRIME ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE IN MERITO:**
 - alle condizioni di classificazione come parziale della variante
 - al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013.
 - alla compatibilità della variante con il PTP o i progetti sovracomunale approvati (di cui la Provincia è a conoscenza).